

gione di essere nè storica nè logica. È la disposizione contenuta nell'articolo 385, ultimi due capoversi, per la quale, nei casi di contumacia si deve delegare un usciere; fonte di una infinità di dispute e di questioni, e di annullamenti in Cassazione. Non si è mai saputo perchè il legislatore abbia voluto che un usciere speciale debba fare la notificazione al contumace. Ora, poichè la legge è in porto (ed io mi sarei ben guardato dal turbarla con una aggiunta inopportuna), proporrei questa semplice disposizione aggiunta all'articolo 14, oppure un articolo 14-bis, il quale dicesse: «sono abrogati i due ultimi capoversi dell'articolo 385 del Codice di procedura civile». Questi capoversi sono proprio quelli, che riguardano la delegazione dell'usciere per la notifica. Prego la Commissione di non voler ostacolare questa mia proposta, perchè è un provvedimento, che gioverà grandemente all'amministrazione della giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Gianturco, ministro di grazia e giustizia.** È così piena di senso pratico la proposta dell'onorevole Gallini che vorrei accettarla; ma io lo prego di considerare che è stato più volte osservato, a proposito di questi disegni di riforma del procedimento sommario, che bisognava non avere la pretesa di modificare tutte le disposizioni che nel Codice di procedura civile (e sono parecchie) non si dimostrano conformi a ragione.

Vi era, ad esempio, nei primi progetti una disposizione opportunissima, al pari di quella che propone l'onorevole Gallini; la disposizione che aboliva la speciale perenzione stabilita per i giudizi contumaciali, perenzione la quale è restata nel Codice per ragioni assolutamente storiche. E non solo si aboliva questa speciale perenzione, ma si proponevano altre disposizioni pel caso della contumacia, quando più erano i convenuti contumaci; poichè, mentre oggi per il diritto vigente è possibile che ciascun convenuto ribatta per conto suo la contumacia, e faccia riaprire i termini, si disponeva, con savio concetto, che la contumacia non si potesse ribattere che una volta sola, ed una volta sola si potessero riaprire i termini.

Queste proposte sono state abbandonate nei progetti successivi di riforma del procedimento sommario, perchè si è detto: questa

non è materia relativa al procedimento sommario.

Ora la stessa obiezione, onorevole Gallini, io debbo fare alla sua proposta. Ella ha ragione quando dice che molti inconvenienti derivano da una disposizione assai rigorosa del nostro Codice, per la quale nientemeno si annulla la notificazione di una sentenza contumaciale, se questa non sia fatta da un usciere appositamente delegato.

Questa sanzione, che è tassativamente scritta nel Codice di procedura civile, io riconosco che è molto rigida, e che sarebbe opera buona modificare su tal punto la legge; ma considero che tutta questa è materia assolutamente estranea a quella del procedimento sommario, è una materia che tocca il procedimento sommario e formale insieme, e riguarda la notificazione delle sentenze, e di tutti gli altri atti giudiziari.

Ora poichè l'onorevole Gallini ha così a cuore le sorti di questo disegno di legge, mi permetto di dirgli: non compromettiamone il buon successo, allargando il campo di discussione con proposte riguardanti una materia del Codice di procedura assolutamente estranea alla riforma presente. Quindi io pregherei l'onorevole Gallini di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

**Presidente.** Onorevole Gallini, io non posso mettere a partito il suo articolo aggiuntivo, se non è sottoscritto da dieci deputati.

**Gallini.** Avrei desiderato di sentire il parere della Commissione; ma il ministro guardasigilli dichiara, contrariamente a quello che a me sembra, che l'oggetto della mia proposta è estraneo alla materia in discussione, mentre a me sembra che tutto ciò che semplifica non è estraneo. Tuttavia dal momento che il ministro lo crede un ostacolo, non voglio essere causa di maggiore incaglio a questa legge, e ritiro l'articolo aggiuntivo che avevo proposto.

**Sinibaldi.** Anch'io avevo domandato di parlare prima di giungere all'articolo che riguarda il coordinamento.

**Presidente.** Parli.

**Sinibaldi.** Poichè la legge di cui ci siamo occupati in questi giorni è arrivata in porto, o almeno sembra che sia arrivata in porto, mi permetto di rivolgere al ministro una preghiera ed una raccomandazione.

Egli col suo acume non potrà non accorgersi facilmente delle difficoltà gravi, che